

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 217-11335 del 26/3/2013 di variante alla concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Avigliana, S. Ambrogio di Torino e Villar Dora ad uso energetico, assentita alla Sitaf S.p.A.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 217-11335 del 26/3/2013.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi è assentita alla SITAF SpA (omissis) con sede legale in Susa, Fraz. San Giuliano n. 2, la variante alla concessione di cui al D.P.G.R. n. 10580 del 10/12/1985 come già modificata dalla D.D. n. 1403-434223 del 14/11/2006, per derivare dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Avigliana, S. Ambrogio di Torino e Villar Dora le portate massima e media corrispondenti rispettivamente a 14.390 litri/s e 11.350 litri/s, per produrre sul salto di metri 8.10 la potenza nominale media di kW 902, cioè kW 195 in meno rispetto ai kW 1097 al momento assentiti; come per il passato la portata derivata eccedente gli 8.000 litri/s dovrà essere convogliata nel canale di derivazione connesso con l'opera di presa immediatamente a valle;

2) è approvato il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26/3/2013 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, i termini di scadenza della concessione rispettano quelli stabiliti nel D.P.G.R. n. 10580 del 10/12/1985, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di cui al punto precedente;

4) il concessionario si obbliga ad effettuare a propria cura e spese tutti i lavori che la Pubblica Amministrazione riterrà necessari al fine di garantire la sicurezza idraulica dei territori influenzati dalla presenza delle opere afferenti la derivazione in questione;

5) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6) la concessione rimane subordinata alla corresponsione alla Regione Piemonte ed agli Enti rivieraschi, di anno in anno e anticipatamente, degli importi corrispondenti al canone e al sovracanone annuo, aggiornabili con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone e il sovracanone sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, agli Enti rivieraschi ai fini della riscossione del sovracanone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

(...omissis...)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 26/3/2013:

"(... omissis ...)

Art. 8 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Il punto b) dell'art. 7 del disciplinare sottoscritto in data 20/2/2003 è soppresso e sostituito dal seguente: "Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, ed in parte attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, oltre a quella eventualmente spettante alle utenze in atto nel tratto sotteso, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 4.970 l/s (DMV base).

(... omissis ...)

Art. 10 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

I punti a) e c) dell'art. 7 del disciplinare sottoscritto in data 20/2/2003 sono soppressi e sostituiti dal seguente: "Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, della scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del QPAI., in conformità al progetto di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

La funzionalità della suddetta scala dovrà essere oggetto di almeno tre anni di monitoraggio, con modalità condivise dal competente Servizio Tutela Fauna e Flora, ed il concessionario è tenuto a prestarsi a realizzare le modifiche che potranno venire eventualmente prescritte qualora si riscontri che essa non risulta funzionale allo scopo per cui è preposta".

(... omissis ...)"